



**ORDINE DEGLI  
INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA  
DI CASERTA

# **CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO**

Il Università degli Studi di Napoli Facoltà di Ingegneria  
Aversa

Ordine Ingegneri Caserta

**ING. ANTONIO DI LEVA – CONSIGLIERE ORDINE INGEGNERI CASERTA**

**VICE PRESIDENTE AGGIUNTO**



**ORDINE DEGLI  
INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA  
DI CASERTA

**ing. Antonio DI LEVA**

# Norme procedurali per le costruzioni

## *NORME STATALI*

**L. 1086/1971** Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

**L. 64/1974** Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

**L. 741/1981 – art.20** (snellimento di procedure di cui alla legge 64/74) meccanismi di controllo successivi, anche “a campione”

**D.P.R. 380/2001** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia; in particolare: parte I, capi I, II, IV art. 5 – sportello unico per l’edilizia (S.U.E.)



# Norme procedurali per le costruzioni

## *NORME REGIONALI*

**L.R. 9/1983** Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

**D.P.G.R. 195/03** Regolamento di attuazione per l'espletamento dei controlli a campione di cui all'art. 4 L.R. n. 9/83

**L.R. 16/2004 – art.41** (Norme regolanti l'attività edilizia) recepimento parziale del S.U.E. in capo allo “sportello urbanistico”

**D.P.G.R. 23/11 - Reg. 4/2010** - regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.



# Norme procedurali per le costruzioni

## **MODIFICHE L. REG. 9/83**

### TESTO PREVIGENTE:

- 1) DEPOSITO DEI PROGETTI (art. 2 L.R.9/83)
- 2) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA PROGETTAZIONE E SULLA REALIZZAZIONE (art.4 L.R.9/83, D.P.G.R.195/03)

### TESTO MODIFICATO:

1.a) AUTORIZZAZIONE SISMICA (art.94 T.U.E., art.18 L.64/74) *Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 20/4/2006: è illegittima la L.R. Toscana n. 1/2005 nella parte in cui non prevede l'autorizzazione per Z.S. 1 e 2*

1.b) DEPOSITO SISMICO

2) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA REALIZZAZIONE

3) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA PROGETTAZIONE



4) TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AI COMUNI PER EDIFICI DI ALTEZZA STRUTTURALE < 10.50 m NON DI INTERESSE STRATEGICO E/O RILEVANTI (se trasferimento di **TIPO A**). TUTTI GLI EDIFICI DI ALTEZZA STRUTTURALE < 10.50 m (se trasferimento di **TIPO B**)

5) VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN OUTSOURCING PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONSERVAZIONE DEL PROGETTO

6) LAVORI MINORI

7) VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (PIANO CASA + §8.3 NTC 18)

**1.a) AUTORIZZAZIONE SISMICA (art.94 T.U.E., art.18 L.64/74)**

*“art. 2 comma 10 L.R. 9/83: ...Nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti...”*

Z. S. 1 e 2 per qualsiasi opera



Z. S. 3 per le seguenti opere:

A) op. strategiche o rilevanti statali e regionali

B) sopraelevazioni

C) opere in abitati da consolidare (L.445/1908)

D) denunce di lavori “in sanatoria”

NB: varianti “non sostanziali”: MAI

### **1.b) DEPOSITO SISMICO**

*“art. 2 comma 10 L.R. 9/83: ...nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori...”*

Z. S. 3 per opere diverse da A, B, C, D

NB: varianti “non sostanziali”: SEMPRE



## **2) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA PROGETTAZIONE**

Z. S. 3 per opere per le quali è previsto il DEPOSITO SISMICO

Lavori minori ( *L.R. 9/83 art. 3 comma 4 introdotto con L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012*)

NB: varianti “non sostanziali”: MAI

## **3) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA REALIZZAZIONE**

Genio Civile per le opere di tipo A), a campione, in qualunque Z.S.

Comune in tutti gli altri casi nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio



# COMMISSIONI PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO I COMUNI

*“art. 4 bis L.R. 9/83 (introdotto con L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 - MODIFICATA con Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 20 art. 1 punto h)): ...Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui ALTEZZA STRUTTURALE superi i metri 10,50 resta in capo al settore del Genio civile ...”*

**Articolo integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012**

***“Esclude le opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza inferiore a 10.50 m dal p.c.”***

**ULTERIORE MODIFICA ALL'ART. A bis L.R. 9/83**

**Articolo integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015**

***Introduce due tipi di trasferimenti TIPO A e TIPO B***



**(tipo -A-)** trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna

**(tipo -B-)** trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;

Prov.	Comuni							
	presenti nella provincia	destinatari del trasferimento in forma singola, associata o in unione di comuni (art. 4-bis L.R. 9/83 smi, DGR. 161/12)						
		2012 (DGR 317/12)	2013 (DGR 119/13)	2014 (DGR 162/14)	2015 (DGR presente)	2012+2015		
		n°	n°	n°	n°	n°	%	
AV	<b>118</b>	20	2	0	5	<b>27</b>	<b>23 %</b>	
BN	<b>78</b>	19	5	3	10	<b>37</b>	<b>47 %</b>	
CE	<b>104</b>	31	31	8	10	<b>80</b>	<b>77 %</b>	
NA	<b>92</b>	8	15	11	2	<b>36</b>	<b>39 %</b>	
SA	<b>158</b>	5	1	0	1	<b>7</b>	<b>4 %</b>	
tot.	<b>550</b>	83	54	22	28	<b>187</b>	<b>34 %</b>	

Delibera G. Reg. 181 del 14/04/2015 – Burc. N. 26 del 27/04/2015



## Estratto dall'Allegato A - Delibera G. Reg. 181 del 14/04/2015 – Burc. N. 26 del 27/04/2015

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento di attività e funzioni/		
				data di efficacia	provvedimento	oggetto del trasferimento
1	Ailife	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
2	Alvignano	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
2	Alvignano	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
3	Arienzo	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
4	Aversa	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
4	Aversa	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
5	Bala e Latina	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- A -
6	Bellona	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -
7	Calanefo	CE	in forma associata con: 1-Calanefo, 2-Palavutano, 3-Valeno Patenore (capofila)	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
7	Calanefo	CE	in forma associata con: 1-Calanefo, 2-Valeno Patenore (capofila)	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -
8	Calazzo	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
8	Calazzo	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
9	Calvi Risorta	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
10	Cancello ed Arnone	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
11	Capodrise	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
12	Capriati a Volturno	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
12	Capriati a Volturno	CE	termina in forma singola, esercita in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Ciurano, 3-Gallo Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
13	Capua	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
14	Carinara	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
14	Carinara	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
15	Carinola	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
15	Carinola	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
16	Casaluce	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
16	Casaluce	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
17	Casapeenna	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
18	Casapulla	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
18	Casapulla	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
19	Caserta	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -

LEGENDA: attività e funzioni trasferite	-A-	artt. 2, 4, 5, L.R. 9/83 s.m.i. eccetto autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna	(norme di riferimento per il provvedimento di trasferimento)	art.4-bis L.R. 9/83 (testo introdotto dall'art.33, co.1, lett. a, della L.R.1/12); D.G.R. n°161/12
	-B-	artt. 2, 4, 5, L.R. 9/83 s.m.i. eccetto autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna		art.4-bis L.R. 9/83 (testo modificato dall'art.1, co.102, della L.R. 16/14); D.G.R. n°161/12
ELABORAZIONE A CURA DEL SERVIZIO SISMICO REGIONALE		(aggiornamento: 30/3/15)	pag. 6 di 12	

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento di attività e funzioni/		
				data di efficacia	provvedimento	oggetto del trasferimento
20	Castel Campagnano	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
20	Castel Campagnano	CE	termina in forma singola, esercita in forma associata con: 1-Castel Campagnano (capofila), 2-Ruviano	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -
20	Castel Campagnano	CE	in forma associata con: 1-Castel Campagnano (capofila), 2-Ruviano	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
21	Castel di Sasso	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
21	Castel di Sasso	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
22	Castello del Matese	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
23	Castel Morrone	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
24	Cellole	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
25	Cesa	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
26	Ciurano	CE	in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Ciurano, 3-Gallo Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
27	Dragoni	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
28	Falciano del Massico	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -
29	Fontegreca	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
29	Fontegreca	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
30	Fornicola	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
31	Francoise	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
32	Friggiano	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -
33	Gallo Matese	CE	in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Ciurano, 3-Gallo Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
34	Gliano Vetusto	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
35	Giota Sannitica	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
35	Giota Sannitica	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
36	Gricignano d'Aversa	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
37	Letino	CE	in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Ciurano, 3-Gallo Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
38	Liberi	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 28/9/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
38	Liberi	CE	in forma singola	15° globo dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
39	Lusclano	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/9/13)	- A -
40	Macerata Campania	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 3/9/14 (BURC n°39 del 9/9/14)	- A -

LEGENDA: attività e funzioni trasferite	-A-	artt. 2, 4, 5, L.R. 9/83 s.m.i. eccetto autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna	(norme di riferimento per il provvedimento di trasferimento)	art.4-bis L.R. 9/83 (testo introdotto dall'art.33, co.1, lett. a, della L.R.1/12); D.G.R. n°161/12
	-B-	artt. 2, 4, 5, L.R. 9/83 s.m.i. eccetto autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna		art.4-bis L.R. 9/83 (testo modificato dall'art.1, co.102, della L.R. 16/14); D.G.R. n°161/12
ELABORAZIONE A CURA DEL SERVIZIO SISMICO REGIONALE		(aggiornamento: 30/3/15)	pag. 7 di 12	



# ULTERIORI TRASFERIMENTI

## Delibera della Giunta Regionale n. 334 del 14/06/2017

					<i>trasferimento</i>
1	Alife	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
2	Arienzo	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
3	Capua	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
4	Cancello ed Arnone	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
5	Caserta	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
6	Cellole	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
7	Cesa	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
8	Curti	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
9	Dragoni	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
10	Formicola	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
11	Giano Vetusto	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
12	Grazzanise	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
13	Gricignano di Aversa	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
14	Macerata Campania	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
15	Mignano Montelungo	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
16	Parete	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
17	Pastorano	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
18	Pietra Vairano	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
19	Pontelatone	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
20	Recale	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
21	Roccamonfina	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
22	San Felice a Cancellò	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
23	Sparanise	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
24	Sant'Angelo d'Alife	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
25	Santa Maria Capua Vetere	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -



## ULTERIORI TRASFERIMENTI

### Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 10/04/2018

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

		<i>n. 29 del 13 Aprile 2018</i>		PARTE I  Atti della Regione	
	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Modalità di esercizio</i>		<i>trasferimento</i>
1	Falciano del Massico	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
2	San Pietro Infine	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -

## REVOCHE

### Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 10/04/2018

2	Capodrise	CE	in forma singola
---	-----------	----	------------------



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI CASERTA

ing. Antonio DI LEVA

# CONTRIBUTO

*“art. 2 comma 8 L.R. 9/83: ...Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con Delib. G.R. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ...”*

## **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 316 DEL 28/06/2012**

*art.1, co. 237, L.R. 16/14 (B.U.R.C. n. 57 del 07/08/14): ha stabilito « Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore. »;*



**MISURA DEL CONTRIBUTO** per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori  
da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.

LAVORI OGGETTO DI DENUNCIA	Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V) [mc]	MISURA DEL CONTRIBUTO		
			per autorizzazione sismica (art.4, c.2, L.R.9/83 smi)	per deposito sismico (art.4, c.3, L.R.9/83 smi) per autorizzazione sismica lavori minori (art.4, c.2, e art.2, c.9-bis, L.R.9/83 smi)	
			[euro]	[euro]	
<b>QUANTIFICABILI PER VOLUMETRIA</b> • <b>NUOVE COSTRUZIONI</b> • Realizzazione di nuovi manufatti • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario) • <b>INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI</b> • Adeguamento o miglioramento sismico • Sopraelevazioni/ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente, anche senza adeguamento delle strutture preesistenti (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato di progetto) • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario)	A	A1	V < 100	100	50
		A2	100 ≤ V < 1000	300	100
		A3	1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
		A4	V > 5000	1700	500
	B	B1	V < 100	100	50
		B2	100 ≤ V < 1000	300	100
		B3	1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
	B4	V > 5000	1700	500	
• Riparazioni/interventi locali su costruzioni esistenti	C	-	qualsiasi	100	50
<b>NON QUANTIFICABILI PER VOLUMETRIA</b> • Riparazioni/interventi locali su costruzioni esistenti • Infrastrutture di cui alla nota n.11 • Variante <i>sostanziale</i> senza incremento di volumetria • Variante <i>non sostanziale</i> senza incremento di volumetria • Altro	D	-	-	100	50
	E	-	-	500	250
	F	-	-	50% del contributo dovuto nel caso di prima denuncia dei lavori.	
	G	-	-	100	50

- NOTE:**
- 1) Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio).
  - 2) La volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all'estradosso della copertura.
  - 3) Nel caso di denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice.



- 4) Nel caso di **denunce di lavori, quantificabili per volumetria, riferibili a più organismi strutturali** (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume.
- 5) Nel caso di **denunce di lavori in variante sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice F (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).
- 6) Nel caso di **denunce di lavori in variante non sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice G (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).
- 7) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (**denunce di lavori in sanatoria**) gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno raddoppiati.
- 8) Nel caso di denunce di lavori finalizzati alla realizzazione di opere strutturali strettamente indispensabili al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di costruzioni esistenti, gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno ridotti del 50%. Tale disposizione non è applicabile al caso di **denunce di lavori in sanatoria**.
- 9) Nel caso di **denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente**, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante.
- 10) Nel caso di denunce di lavori ripresentate dai committenti dopo la conclusione negativa del precedente procedimento sismico, il contributo istruttorio dovuto è ridotto del 50% qualora l'oggetto della nuova istanza coincida con quanto già precedentemente denunciato e istruito, a condizione che il committente abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi in occasione del precedente procedimento.
- 11) I lavori individuati dal codice identificativo "E" sono relativi ad infrastrutture, non quantificabili per volumetria, "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.

---

#### **PROMEMORIA per il pagamento del contributo**

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale unico n. 1006195638 intestato ad "ARCADIS contributi sismica servizio tesoreria", specificando nella causale del bollettino anche il **codice catastale del Comune** in cui dovranno essere eseguiti i lavori strutturali oggetto della denuncia.



Con l'ultima revisione della L.R. 9/83 del 06 agosto 2016 è stato modificato l'articolo seguente:  
*“Art. 2 comma 9 L.R. 9/83. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge [, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis].” (7).*

In particolare è stato disposto il pagamento direttamente ad un fondo regionale in luogo dell'ARCADIS.

Con nota prot. 2016.0555351 del 12.08.2015 della Direzione Generale 08 LL.PP. e Protezione Civile della Regione Campania sono state divulgate le nuove modalità di pagamento.

Pertanto, a partire dal **9/8/2016**, i committenti dovranno provvedere ad effettuare il versamento del contributo (determinato come di consueto secondo i criteri di cui alla tabella allegata alla D.G.R. n. 316 del 28/06/2012), secondo le seguenti modalità:

- versamento tramite bollettino postale sul conto corrente postale unico n. 21965181
- versamento tramite bonifico bancario su c/c IBAN IT59A076010340000021965181

entrambi intestati alla Regione Campania, specificando, nella causale del versamento, il codice-tariffa corrispondente alla U.O.D. del Genio Civile di competenza, come di seguito indicato:

- 1549 – Contributo denuncia lavori L.R. 9/83 Genio Civile di Ariano Irpino;
- 1550 – Contributo denuncia lavori L.R. 9/83 Genio Civile di Avellino;
- 1551 – Contributo denuncia lavori L.R. 9/83 Genio Civile di Benevento;
- 1552 – Contributo denuncia lavori L.R. 9/83 Genio Civile di Caserta;
- 1553 – Contributo denuncia lavori L.R. 9/83 Genio Civile di Napoli;
- 1554 – Contributo denuncia lavori L.R. 9/83 Genio Civile di Salerno



# Lavori minori

*“art. 2 comma 10 L.R. 9/83: ... nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell’articolo 5, comma 1...”*

**DECRETO DIRIGENZIALE A.G.C. 15 Reg. Campania n. 65 del 03/08/2010**

***in attuazione all'art. 12, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2010***



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI CASERTA

**ing. Antonio DI LEVA**

## LAVORI MINORI

(art.12, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010) - "... di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose"

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA

	INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE e INTERVENTI di ADEGUAMENTO o MIGLIORAMENTO DI COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.1 e 8.4.2, NTC-2008)	classe d'uso			
		1	2	3	4
1	chioschi e gazebi	X	X	X	X
2	portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie esposta $\leq 20$ mq ed altezza strutturale $\leq 6$ m	X	X	X	X
3	pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza strutturale $\leq 3$ m	X	X		
4	loculi e cappelle funerarie limitatamente a strutture con n.1 impalcato fuori terra; monumenti funerari	X	X		
5	muri di recinzione (altezza strutturale fino a 3,00 m) senza funzioni di contenimento	X	X		
6	opere di sostegno con altezza di ritenuta $\leq 2$ m	X	X		
7	gabbionate di altezza strutturale fuori terra $\leq 3$ m	X	X		
8	manufatti edilizi con struttura indipendente, anche interrati, con volumetria $\leq 60$ mc (es.: garage, locali tecnici, rimesse attrezzi, spogliatoi e simili)	X	X		
9	opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, prive di ancoraggi e con fondazioni dirette, di altezza strutturale $\leq 2$ m	X	X		
10	piscine non aperte al pubblico	X	X		
11	vasche e serbatoi interrati o a livello di terreno, di volumetria lorda $\leq 100$ mc	X	X		
12	strutture di impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	X	X		
13	scale con struttura indipendente, di altezza fino a n. 2 piani	X	X		
14	antenne per telefonia mobile, da installare anche su edifici esistenti	X	X	X	X
15	strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro..), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale $\leq 10$ m	X	X		
16	soppalchi, tettoie e pensiline metalliche o lignee, con struttura indipendente, fino ad una superficie in pianta $\leq 20$ mq e di altezza strutturale $\leq 4$ m		X		
17	edifici agricoli non residenziali (escluse le serre) accessori all'abitazione o all'azienda agricola, di volumetria strutturale $\leq 200$ mc	X			
18	serre, adibite a coltivazione, con altezza strutturale massima $\leq 3,00$ m	X			
19	tettoie ad uso agricolo con superficie in pianta $\leq 500$ mq, con altezze strutturali $\leq 6,00$ m e con interassi tra gli elementi strutturali verticali $\leq 5,00$ m	X			



RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI su COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.3 NTC-2008)	classe d'uso			
	1	2	3	4
	X	X		

NOTE
<p>1) tale elencazione si riferisce a lavori strutturali per i quali il progettista abbia ritenuto preliminarmente sussistere, in capo al committente, l'obbligo di effettuare denuncia dei lavori (art.93 D.P.R.380/01 e art.2 L.R.9/83) e munirsi di autorizzazione sismica preventiva (art.94 D.P.R.380/01 e artt.2 e 4 L.R.9/83);</p> <p>2) nel caso di denunce in sanatoria (art.18, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (art.12 Reg. n.4/2010) non sono applicabili;</p> <p>3) le altezze strutturali indicate nell'elencazione sono misurate a partire dallo spiccatto di fondazione;</p> <p>4) le superfici indicate nell'elencazione sono riferite alla proiezione in pianta della struttura, comprensiva di sbalzi e sporti;</p> <p>5) la volumetria strutturale indicata nell'elencazione è pari a quella determinata per il calcolo del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare (D.G.R. n. 1897 del 22.12.2009 - B.U.R.C. n. 80 del 29.12.2009);</p>

*In aggiunta ai sensi art. 2 L. Reg. 9/83 (aggiornata con finanziaria 2013)*

**9 bis.** Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale



Con L.R. 10 del 11.05.2016 è stata modificata la L. Reg. 9/83

È stato introdotto il **comma 3 bis all'art. 4**: “Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa alla denuncia dei lavori”



# Valutazione della sicurezza § 8.3 NTC 18

*Art. 2 comma 5 L. R. 9/83: “ La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile”*

**§ 8.3 NTC 18: Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:**

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;



- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

**art. 9 Legge Reg. 19 del 28/12/2009 integrata con L. R. 1/2011 (piano casa) comma 1:** ... *L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato oggetto d'intervento.*

**La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:**

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto



che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.

Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:

- nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato;
- siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
- siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto  $\zeta_E$  tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione



**Se il Comune è dotato di Commissione Sismica, la Valutazione della Sicurezza va presentata sempre al genio civile anche per edifici superiori a 10.50 m, in virtù dell'ultima modifica introdotta con L.R. 20 del 28 luglio 2017 :**


**h) il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 4 bis, è sostituito dal seguente: "Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile."**




# Norme procedurali per le costruzioni

**L. 241/1990**

*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*



# Nuovo regime: AUTORIZZAZIONE SISMICA (1)



## NOVITA' INTRODOTTE CON LA Legge regionale 28 luglio 2017, n. 20

g) dopo il comma 4, dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:


“4 bis. Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 10.

4 ter. Il Genio Civile, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge.


4 quater. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”



# Nuovo regime: AUTORIZZAZIONE SISMICA (2)



# Nuovo regime: DEPOSITO SISMICO (1)



$t_{max}$  [ ]

$(t_1 + t_2)_{max}$  [ ]

**NO SILENZIO-ASSENSO**




## **NOVITA' INTRODOTTE CON LA Legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.**

*d) il comma 10, dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*


“10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. **Per le denunce soggette a deposito sismico il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto.** Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a **controlli con metodi a campione**, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.



# Nuovo regime: DEPOSITO SISMICO (2)



# Nuovo regime: DEPOSITO SISMICO (3)



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



ORDINE DEGLI  
**INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA  
DI CASERTA

**ing. Antonio DI LEVA**